

Esonero contributivo per aziende che non richiedono CIG COVID – INPS, circ.30/2021

1 Marzo 2021

Con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l'INPS illustra l'esonero contributivo, previsto dall'art. 1 commi 306-308 della legge n. 178/20, per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 disciplinati dalla legge medesima.^[1]

La norma citata dispone al comma 306 che ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 di cui al comma 300 del medesimo articolo, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'art. 3 del D.L. n. 104/20^[2] (Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

L'INPS evidenzia il regime di alternatività tra le due misure disciplinate dalla legge di bilancio (trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 ed esonero contributivo), con riferimento alla medesima unità produttiva.

L'Istituto segnala, inoltre, che, ai fini del riconoscimento dell'esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

Tra l'altro, l'Istituto compie un'approfondita disamina della cumulabilità di tale esonero con altre misure agevolative previste dall'ordinamento. In proposito, si segnala in particolare che **l'applicazione del suddetto esonero contributivo, in virtù dell'entità dello stesso, preclude l'applicazione della Decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione dell'esonero medesimo.**

Le indicazioni contenute nella suddetta circolare sono riportate nella tabella allegata, alla quale si rinvia.

Si segnala infine che l'INPS, nel ricordare che **l'applicazione dell'esonero contributivo qui considerato è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea**, rinvia ad un successivo messaggio, che sarà pubblicato all'esito di tale autorizzazione, le istruzioni operative per la concreta fruizione dell'esonero stesso.

^[1] _ Si ricorda che, con riferimento all'analogo esonero contributivo previsto dal Decreto Ristori (art. 12 commi 14-16 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20), l'INPS ha emanato la circolare n. 24 dell'11 febbraio 2021; [cfr. comunicazione Ance del 15 febbraio 2021.](#)

^[2] _ Per l'esonero contributivo di cui all'art. 3 del Decreto Agosto, cfr. da ultimo [comunicazione Ance del 23 dicembre 2020.](#)

43718-INPS circ_30 pdf.pdf [Apri](#)

43718-Sintesi circ_ Inps n_ 30-2021.pdf [Apri](#)